

COMUNE DI RIOMAGGIORE



COMUNE DI RIOMAGGIORE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2019-2021), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

A seguito dell'approvazione del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 è stato appositamente modificato il principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevedendo un'ulteriore semplificazione per la predisposizione del DUP, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 e superiore a 2000 abitanti.

In particolare è stato aggiunto il paragrafo 8.4.1, che disciplina il contenuto del documento, allegando, in appendice tecnica, uno schema tipo.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è stata prevista una maggiore semplificazione, attraverso la previsione di un DUP iper-semplificato, sfrondando i contenuti.

Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31.12.2011 n. **1.687**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **1.651** di cui:

maschi n. **785**

femmine n. **866**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **90**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **62**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **153**

in età adulta (30/65 anni) n. **801**

oltre 65 anni n. **545**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **1.800** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.028**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi (torrenti) n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**
strade extraurbane Km **15,00**
strade locali Km **4,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **10**
Farmacie Comunali n. **0**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **3,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **270**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**
Veicoli a disposizione n. **5**

Modello del veicolo	Targa	Destinazione d'uso
Motociclo Honda SH	EK04494	Polizia municipale
Fiat Panda (in leasing)	YA 164 AP	Polizia municipale
Iveco Irisbus	DK 245 BD	Scuolabus
Piaggio Porter	CV 621 AD	LL.PP.
Piaggio Porter	CT 707 XR	LL.PP.
Piaggio Porter	CK 839 VJ	Servizio Antincendio
Land Rover	ZA 817 XP	Servizio Antincendio

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata = Servizi sociali, comune capofila Levanto

Servizi affidati a organismi partecipati = Raccolta e smaltimento rifiuti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Sito WEB	% Parteci p.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
IREN SPA	https://www.gruppoiren.it	0,0139			0,00	88.256.759,00	166.957.057,00	125.142.801,00
ATC MP SPA	http://www.mobpark.eu/	0,10			0,00	164.364,00	344.637,00	25.942,00
ATC ESERCIZIO SPA	www.atcesercizio.it	0,12			0,00	1.266.577,00	462.500,00	351.274,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **5.021.295,98**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) **4.756.705,00**

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) **5.567.062,19**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) **3.242.189,24**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	0,00	4.392.641,02	0,00
2019	0,00	4.472.526,29	0,00
2018	0,00	4.282.927,42	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	5.259.881,77
2018	62.581,02
2017	0,00

L'Ente ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 5.259.881,77 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07.09.2019 e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5 con nota del 06.06.2020 a protocollo n. 6757.

L'Ente, inoltre, nel corso del 2018 ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 62.581,02 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2018.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 07.09.2019 avente ad oggetto: "approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale" ha disposto l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto sulla base delle linee guida della Corte dei Conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243 bis del TUEL, così come emendato.

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato l'ammontare del disavanzo da recuperare in € 4.548.469,58.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della AA.PP. approvate con DM 08/05/2018 che definiscono una metodologia operativa di orientamento che gli enti territoriali adotteranno nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle forti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come sopra delineati;

Rilevato in particolare che la suddetta metodologia da applicare per la determinazione del fabbisogno di personale prevede:

- il PTFP diventa il fulcro degli assetti organizzativi, in sostituzione della dotazione organica, strumento superato dal D. Lgs 75/2017 che ne ha introdotto una nuova visione in termini meramente finanziari ; la nuova dotazione organica del Comune indica quindi la spesa potenziale massima sostenibile nel rispetto dei tetti di spesa di personale imposti per legge;
- nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima il Comune nell'ambito del PTFP può procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, individuando di volta in volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni; la dotazione organica deve garantire la neutralità finanziaria della rimodulazione
- il PTFP deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ed esattamente:
 - spesa personale in servizio a tempo indeterminato indicando in tale voce anche la spesa per il personale in servizio c/o l'ente a seguito di comando o altro analogo istituto
 - per il personale in part time a seguito di trasformazione da t.p. deve essere indicata sia la spesa effettiva in base alla % di prestazione lavorativa, sia la spesa espandibile in relazione all'eventualità di ritorno a tempo pieno,

- possibili costi da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni per valutare i costi in caso di rientro
- rappresentazione della spesa per le varie tipologie di contratti di lavoro flessibile (non incidenti direttamente sul PTFP ma sulla spesa di personale)
- risparmi da cessazione rapporti di lavoro nell'anno precedente
- facoltà assunzionali previste a legislazione vigente tenuto conto dei limiti alla spesa di personale
- spesa per procedure di mobilità in ingresso comprese mobilità temporanee (comando o analoghi istituti)
- il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze del contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata
- nel PTFP la dotazione organica in termini finanziari va espressa partendo dall'ultima dotazione organica adottata, ricostruendone il corrispondente valore di spesa potenziale e riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Premesso che:

- l' art 33 comma 2 del 34/2019 conv. nella legge n. 58/2019 e modificato dal comma 853 della L. 160/2019 (legge stabilità 2020) ha introdotto una nuova disciplina delle modalità di calcolo della capacità assunzionale degli EELL espressa quale percentuale, diversificata per fascia demografica, della media delle entrate dei primi tre titoli di Bilancio (valore soglia);
- la norma citata ha rinviato la decorrenza delle nuove regole alla data individuata nel Decreto attuativo ivi previsto;
- in data 17/03/2020 è stato emanato il predetto Decreto, che ha stabilito che le nuove regole abbiano decorrenza dal 20/04/2020;

Considerato che l'Ente ha effettuato la verifica delle proprie capacità assunzionali in applicazione dei criteri e parametri indicati nel Decreto 17/03/2020 con gli esiti riportati nel prospetto sottostante dai quali emerge che a spesa di personale 2020 è inferiore al valore soglia previsto per la fascia demografica di appartenenza (28,60 %) con uno scarto % rispetto alla soglia medesima del 17,79 % corrispondente ad un importo di € 761.211,91.

COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)		
CAPACITA' ASSUNZIONALE ART 33 COMMA 2 D.L. 34/2019 e D.P.C.M. 17/03/2020		
spesa personale = impegni di competenza al lordo oneri riflessi e al netto Irap rilevati dall'ultimo rendiconto approvato		
entrate correnti = media accertamenti di competenza delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati al netto FCDE stanziato nell'ultima annualità.		
rapporto spesa personale/entrate correnti comuni fascia e) : 28,6% valore soglia		
CALCOLO CAPACITA ASSUNZIONALE 2021		
Anno	Entrate correnti accertate rendiconto	Fcde bilancio previsione 2020
2018	€ 4.282.927,42	312.737,62
2019	€ 4.472.526,29	
2020	€ 4.392.641,02	
somma entrate 2018/20	€ 13.148.094,73	
- FCDE 2020	€ 312.737,62	
	€ 12.835.357,11	
media entrate	€ 4.278.452,37	
Valore soglia 28,6% media entrate		€ 1.223.637,38
Spesa di personale 2020		€ 462.425,47
incidenza spesa personale 2020/ media entrate correnti		10,81

scarto % rispetto al valore soglia (28,6 - 10,81)		17,79
incremento max spesa personale 2020 destinabile ad assunzioni 2022		
importo corrispondente allo scarto % (differenza tra valore soglia e spesa 2020)		€ 761.211,91
incrementi teorici massimi annui art. 5 comma 1 DM		
Spesa di personale 2018		554.239,65
2022	33%	182.899,08
2023	34%	188.441,48
2024	35%	193.983,88

588302,78

La Programmazione 2022-2024 non prevede al momento nessuna assunzione di personale di ruolo, ma solo assunzioni a tempo determinato.

1) la copertura con personale a comando da altro Ente in part time 50% del posto di categoria D al vertice del Servizio di Polizia municipale.

2) n. 4 assunzioni di Agenti di Polizia locale per 6 mesi l'uno, per una spesa complessiva di € 78.919,76 da finanziare per € 40.000,00 con contributo Parco Nazionale per progetto sicurezza e per la differenza con entrate dell'imposta di soggiorno.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Tra gli equilibri di bilancio da rispettare rientrano anche i vincoli di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio). Tali vincoli sono stati oggetto di ripetute modifiche normative, che si ritiene opportuno brevemente richiamare, per una migliore comprensione del mutevole e composito quadro normativo entro il quale l'Ente locale deve necessariamente operare.

Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", hanno sostituito la previgente disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in coerenza con gli impegni europei.

La legge 243/2012 è stata successivamente modificata con legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha mutato il quadro di riferimento in materia di equilibri di bilancio degli enti locali. Il nuovo quadro ha trovato compiuta attuazione nell'articolo 1, comma 466, della Legge di bilancio 2017.

In applicazione di tale disciplina, l'Ente deve conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, diversamente dal previgente patto di stabilità, in forza del quale era richiesto di conseguire un saldo positivo in termini di competenza mista, ossia di impegni/accertamenti per la parte corrente e di pagamenti/incassi in conto capitale.

Poiché sono considerate le sole entrate e spese finali, per il 2018 il legislatore ha inizialmente confermato, rispetto alla previgente disciplina, l'esclusione dalle entrate utili dell'avanzo di amministrazione e dell'accensione di prestiti e, dalle spese rilevanti, delle quote capitale di rimborso prestiti e dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità (oltre agli altri fondi ed accantonamenti destinati a confluire in avanzo), mentre ha incluso, tra le entrate finali e le spese finali, il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tuttavia, sulla disciplina normativa dei vincoli in oggetto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dell'avanzo di amministrazione e del FPV di entrata tra le voci rilevanti ai fini del raggiungimento del c.d. pareggio di bilancio, secondo la disciplina precedentemente dettata dall'art. 1, comma 466, L. 232/2016.

La Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145) ha riscritto la disciplina del c.d. "pareggio di bilancio". In particolare, come evidenziato nella circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato del 24 febbraio 2019, <<l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che (...) gli enti locali, a partire dal 2019, (...) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili)>>.

Nel mese di dicembre 2019 è intervenuta la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo che, con delibera 17 dicembre 2019 n. 20 ha affermato, in sintesi, quanto segue:

<<Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)>>, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze già citate, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato;

<<I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento>>.

A seguito di tale pronuncia, si è reso necessario un ulteriore intervento da parte della Ragioneria dello Stato, per chiarire se il singolo Ente è tenuto al rispetto non solo degli equilibri indicati dal D. Lgs. 118/2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello indicato dall'articolo 9 della L. 243/2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma con l'esclusione del debito).

Con circolare 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria Generale dello Stato, analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema, ha precisato che:

<<l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;

sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo

n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito);

il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;

nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.(...)>>.

In sostanza, gli equilibri ex art. 9 della L. 243/2012 devono essere valutati non con riferimento al singolo Ente, bensì a livello aggregato per comparto. Nella medesima circolare la Ragioneria ha evidenziato che tali equilibri, ampiamente rispettati nel passato, sono costantemente oggetto di monitoraggio e, per il biennio 2020/2021, si stima saranno confermati.

A partire dal rendiconto 2019 sono entrati in vigore i nuovi prospetti di verifica degli equilibri, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 1° agosto 2019, che ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo:

risultato di competenza (voce W1)

equilibrio di bilancio (voce W2)

equilibrio complessivo (voce W3).

Il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che ciascun Ente ha l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri imposti dal comma 821 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019. Inoltre, l'Ente deve tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) - che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano dell'eventuale disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio

- fermo restando che, a legislazione vigente, l'eventuale mancato rispetto di questo secondo parametro (W2) non è sanzionato, in quanto le sanzioni sono previste solo in caso di mancato conseguimento di un risultato di competenza (W1) negativo.

Il dettaglio degli importi relativi agli equilibri di bilancio saranno come di consueto contenuti nello schema di bilancio 2021/2023 e relativi allegati, in particolare nella Nota integrativa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.825.971,09	2.298.994,57	2.598.231,78	2.966.397,29	2.966.397,29	2.966.397,29	14,169
Contributi e trasferimenti correnti	355.289,07	1.371.947,31	695.909,92	161.591,92	121.080,92	121.080,92	- 76,779
Extratributarie	1.291.266,13	721.699,14	1.163.327,22	1.204.510,40	1.184.510,40	1.184.510,40	3,540
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.472.526,29	4.392.641,02	4.457.468,92	4.332.499,61	4.271.988,61	4.271.988,61	- 2,803
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	188.909,14	119.209,03	143.067,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.661.435,43	4.511.850,05	4.600.536,74	4.332.499,61	4.271.988,61	4.271.988,61	- 5,826
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	4.187.569,63	724.475,37	1.401.102,59	3.480.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	148,375
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	951.470,55	4.130.189,13	785.819,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.139.040,18	4.854.664,50	2.186.921,89	3.780.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	72,845
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.800.475,61	9.366.514,55	7.387.458,63	8.712.499,61	7.666.988,61	7.666.988,61	17,936

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.775.991,03	2.044.201,17	3.539.150,75	3.640.967,94	2,876
Contributi e trasferimenti correnti	437.575,63	1.355.986,96	955.087,56	417.056,28	- 56,333
Extratributarie	1.268.547,91	770.087,38	1.259.011,31	1.348.906,61	7,140
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.482.114,57	4.170.275,51	5.753.249,62	5.406.930,83	- 6,019
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.482.114,57	4.170.275,51	5.753.249,62	5.406.930,83	- 6,019
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.997.796,01	1.018.309,23	4.815.544,16	6.132.003,01	27,337
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.997.796,01	1.018.309,23	4.815.544,16	6.432.003,01	33,567
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.479.910,58	5.188.584,74	11.168.793,78	12.438.933,84	11,372

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto.

La “nuova” IMU

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

Più precisamente, il comma 738 ha previsto che a partire dal 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783. In sostanza, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l'Imu viene ridisciplinata.

Le aliquote e le detrazioni dell'IMU sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 30.09.2020. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 29 il Regolamento IMU.

Non si prevedono variazioni per il 2021, salvo l'unificazione di IMU e TASI confluite nella nuova IMU.

TARI – Tassa sui rifiuti

La Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato rifiuti”.

ARERA ha deliberato con atto n.443/2019 del 31/10/2019 i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti.

I comuni si trovano a dover agire in un ambito assai più articolato rispetto al passato e ancora in evoluzione che necessita di chiarimenti, approfondimenti e modifiche ai software gestionali.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30/09/2020 sono state approvate le tariffe TARI anno 2020. Al momento è stato iscritto a bilancio l'importo TARI 2020, ma ci si riserva di variare lo stesso dopo la predisposizione ed approvazione del PEF TARI 2021, da adottare entro la scadenza per l'approvazione del bilancio 2021.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 16, del D.L. N. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti a fini IRPEF nel rispetto del principio di progressività e per assicurare la razionalità del sistema tributario. Per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 28/02/2020 sono state confermate le aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef dell'anno 2019. Per l'anno 2021 non si prevedono variazioni.

COSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2021 per il momento sono stati iscritti a bilancio gli importi Cosap 2019, prudenzialmente ridotto a causa della perdurante emergenza Covid,, e l'importo del canone fisso dell'imposta pubblicità. Ci si riserva di variare tali importi anche in considerazione dell'obbligo di approvare il nuovo canone unico patrimoniale entro la scadenza del bilancio di previsione 2021.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Le tariffe attuali dell'imposta di Soggiorno sono state approvate e con deliberazione di Consiglio Comunale n 6 del 10.02.2018.

Si precisa che il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi»"

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) modifica la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente conversione in legge. Più precisamente con l'art. 180, comma 3, viene introdotto il comma 1- ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

La norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura. I gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e a osservare tutti gli adempimenti previsti dalla

legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta.

Il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno. Agli stessi obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni.

La norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta, i cui omessi o parziali riversamenti ai comuni sono inquadrabili, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione, divenendo egli stesso obbligato al pagamento.

Per l'esercizio 2021 non si prevedono variazioni alle tariffe.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivare tutte le possibili soluzioni in termini di progettazione e di predisposizione di eventuali domande ai bandi pubblici.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha fatto ricorso ad attività di indebitamento e non ha acceso mutui o finanziamenti di alcun tipo. Si ritiene tuttavia di accendere mutui a far data dall'esercizio 2022 per finanziare gli interventi da attuarsi nei cimiteri comunali.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto.

La “nuova” IMU

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

Più precisamente, il comma 738 ha previsto che a partire dal 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783. In sostanza, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l'Imu viene ridisciplinata.

Le aliquote e le detrazioni dell'IMU sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 30.09.2020. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 29 il Regolamento IMU.

Non si prevedono variazioni per il 2022.

TARI – Tassa sui rifiuti

La Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato rifiuti”.

ARERA ha deliberato con atto n.443/2019 del 31/10/2019 i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti.

I comuni si trovano a dover agire in un ambito assai più articolato rispetto al passato e ancora in evoluzione che necessita di chiarimenti, approfondimenti e modifiche ai software gestionali.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 31/07/2021 sono state approvate le tariffe TARI anno 2021. Al momento è stato iscritto a bilancio l'importo TARI 2021, ma ci si riserva di variare lo stesso dopo la predisposizione ed approvazione del PEF TARI 2022, da adottare entro la scadenza per l'approvazione del bilancio 2021.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 16, del D.L. N. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti a fini IRPEF nel rispetto del principio di progressività e per assicurare la razionalità del sistema tributario. Per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2020 sono state confermate le aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef dell'anno 2020. Per l'anno 2022 si prevede l'ulteriore conferma dell'aliquota vigente dell'0,80%.

CANONE UNICO PATRIMONIALE, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2022 per il momento sono stati iscritti a bilancio a titolo di canone unico patrimoniale gli importi ex Cosap 2019 (ultimo anno ante pandemia), prudenzialmente ridotti a causa della perdurante emergenza Covid,, e l'importo del canone fisso dell'imposta pubblicità. Ci si riserva di variare tali importi in considerazione di quanto sarà deliberato dal Governo in ordine al pagamento del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Le tariffe attuali dell'imposta di Soggiorno sono state approvate e con deliberazione di Consiglio Comunale n 6 del 10.02.2018.

Si precisa che il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi»"

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) modifica la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente conversione in legge. Più precisamente con l'art. 180, comma 3, viene introdotto il comma 1- ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

La norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura. I gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e a osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale,

va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta.

Il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno. Agli stessi obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni.

La norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta, i cui omessi o parziali riversamenti ai comuni sono inquadrabili, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione, divenendo egli stesso obbligato al pagamento.

Per l'esercizio 2022 non si prevedono variazioni alle tariffe.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivare tutte le possibili soluzioni in termini di progettazione e di predisposizione di eventuali domande ai bandi pubblici.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha fatto ricorso ad attività di indebitamento e non ha acceso mutui o finanziamenti di alcun tipo. Si ritiene tuttavia di accendere mutui a far data dall'esercizio 2022 per finanziare gli interventi da attuarsi nei cimiteri comunali.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.298.994,57	2.996.697,29	2.959.397,29
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.371.947,31	61.219,24	61.219,24
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	721.699,14	1.276.423,40	1.229.723,40
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.392.641,02	4.334.339,93	4.250.339,93
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	439.264,10	433.433,99	425.033,99
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	93.114,28	84.216,69	75.631,91
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		346.149,82	349.217,30	349.402,08
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.913.931,45	1.743.963,48	1.566.633,09
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.913.931,45	1.743.963,48	1.566.633,09
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha definito la stessa in funzione degli obiettivi prefissati.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata riportata puntualmente nella Deliberazione n. 110-2021 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del giorno 11/12/2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e programmazione triennale dei lavori pubblici

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

In particolare l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici":

- al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

Le schede sono state redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI RIOMAGGIORE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.950.000,00	3.370.000,00	2.400.000,00	7.720.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	300.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	365.000,00	800.000,00	0,00	1.165.000,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.615.000,00	4.370.000,00	2.600.000,00	9.585.000,00

Il referente del programma
(Arch. Euro Procaccini)

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RIOMAGGIORE

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI RIOMAGGIORE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Table with 23 columns: Numero Intervento CUP (1), Cod. Int. Amm.ne (2), Codice CUP (3), Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento, Responsabile del procedimento (4), lotto funzionale (5), lavoro complesso (6), codice ISTAT (7-9), localizzazione - codice NUTS, Tipologia, Settore e sottosettore intervento, Descrizione dell'intervento, Livello di priorità (7), STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) (10-15), Sistema temporale ultimo per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrattazione di mutui, Apporto di capitale privato (11), Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12).

Note
(1) Numero Intervento = di amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riferisce nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
(6) indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
(7) indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, 1a) indica le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annuale
(10) Riferisce il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui si corrisponde l'immobile indicato nella scheda C
(11) Riferisce l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato e seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabelle, compiono solo in caso di modifica del programma

Di riferimento del programma
(Arch. Euro Proaccioni)

Tabella D.1
CP: Classificazione Sistema CUP: codice Tipologia Intervento per natura Intervento (CP= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))

Tabella D.2
CP: Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

- Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
- Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
- Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 1 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 3 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 3 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 3 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

Table with 5 columns: Intervento, Importo, Importo, Importo, Importo. Rows include: Intervento, Importo, Importo, Importo, Importo, Intervento, Importo, Importo, Importo, Importo, Intervento, Importo, Importo, Importo, Importo, Intervento, Importo, Importo, Importo, Importo, Intervento, Importo, Importo, Importo, Importo.

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI RIOMAGGIORE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
00215200114202100003	I46G18000450005	Restauro Castello di Rio Maggiore	ARCH. EURO PROCACCINI	450.000,00	1.250.000,00	CPA	1	SI	SI	3	0000244347	COMUNE	
00215200114202100004	I45J19000350001	Realizzazione nuova viabilità, messa in sicurezza idraulica e Riqualificazione ex-Campo Sportivo Campertone	ARCH. EURO PROCACCINI	1.500.000,00	5.500.000,00	CPA	1	SI	SI	2	0000244347	COMUNE	
00215200114202100006		Manutenzione straordinaria e potenziamento cimiteri comunali	ARCH. EURO PROCACCINI	300.000,00	700.000,00	CPA	1	SI	SI	1	0000244347	COMUNE	
0021520011420210007	I43B19000260002	Riqualificazione e funzionalizzazione Silos-Scaff, c/o Stazione di Rio Maggiore	ARCH. EURO PROCACCINI	365.000,00		CPA	1	SI	SI	1	0000244347	COMUNE	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
(Arch. Euro Procaccini)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.535.742,11			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		140.488,50	135.154,86	157.778,54
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.332.499,61 0,00	4.271.988,61 0,00	4.271.988,61 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.022.043,14 0,00 273.034,01	3.959.503,36 0,00 272.978,01	3.928.294,90 0,00 272.978,01
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		169.967,97 0,00 0,00	177.330,39 0,00 0,00	185.915,17 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.780.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.780.000,00 0,00	2.795.000,00 0,00	2.795.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.535.742,11								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		140.488,50	135.154,86	157.778,54
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.640.967,94	2.966.397,29	2.966.397,29	2.966.397,29	Titolo 1 - Spese correnti	5.851.485,54	4.022.043,14	3.959.503,36	3.928.294,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	417.056,28	161.591,92	121.080,92	121.080,92					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.348.906,61	1.204.510,40	1.184.510,40	1.184.510,40					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.123.684,36	3.480.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.308.125,98	3.780.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.318,65	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	8.318,65	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.538.933,84	7.812.499,61	6.866.988,61	6.866.988,61	Totale spese finali	13.167.930,17	7.802.043,14	6.754.503,36	6.723.294,90
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	169.967,97	169.967,97	177.330,39	185.915,17
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.705.777,72	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.854.245,66	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
Totale titoli	14.144.711,56	10.367.499,61	9.321.988,61	9.321.988,61	Totale titoli	15.792.143,80	10.227.011,11	9.186.833,75	9.164.210,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.680.453,67	10.367.499,61	9.321.988,61	9.321.988,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.792.143,80	10.367.499,61	9.321.988,61	9.321.988,61
Fondo di cassa finale presunto	888.309,87								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.277.008,49	0,00	0,00	1.277.008,49	1.256.277,45	0,00	0,00	1.256.277,45	1.225.068,99	0,00	0,00	1.225.068,99
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	268.357,15	0,00	0,00	268.357,15	277.357,15	0,00	0,00	277.357,15	277.357,15	0,00	0,00	277.357,15
4	241.107,06	0,00	0,00	241.107,06	220.955,06	0,00	0,00	220.955,06	220.955,06	0,00	0,00	220.955,06
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	518.511,00	0,00	0,00	518.511,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
8	68.508,24	0,00	0,00	68.508,24	68.508,24	0,00	0,00	68.508,24	68.508,24	0,00	0,00	68.508,24
9	1.194.297,29	3.335.000,00	0,00	4.529.297,29	1.194.297,29	2.450.000,00	0,00	3.644.297,29	1.194.297,29	2.450.000,00	0,00	3.644.297,29
10	25.000,00	145.000,00	0,00	170.000,00	25.000,00	145.000,00	0,00	170.000,00	25.000,00	145.000,00	0,00	170.000,00
11	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12	101.750,46	300.000,00	0,00	401.750,46	101.750,46	200.000,00	0,00	301.750,46	101.750,46	200.000,00	0,00	301.750,46
13	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	320.953,45	0,00	0,00	320.953,45	310.807,71	0,00	0,00	310.807,71	310.807,71	0,00	0,00	310.807,71
50	0,00	0,00	169.967,97	169.967,97	0,00	0,00	177.330,39	177.330,39	0,00	0,00	185.915,17	185.915,17
60	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
TOTALI	4.022.043,14	3.780.000,00	2.424.967,97	10.227.011,11	3.959.503,36	2.795.000,00	2.432.330,39	9.186.833,75	3.928.294,90	2.795.000,00	2.440.915,17	9.164.210,07

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.028.482,00	467.531,65	0,00	2.496.013,65
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	413.258,47	0,00	0,00	413.258,47
4	358.821,55	150.685,15	0,00	509.506,70
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
7	1.081.757,71	0,00	0,00	1.081.757,71
8	164.567,35	47.650,19	0,00	212.217,54
9	1.368.654,49	5.774.019,08	0,00	7.142.673,57
10	85.266,27	536.558,56	0,00	621.824,83
11	91.904,44	0,00	0,00	91.904,44
12	224.860,26	340.000,00	0,00	564.860,26
13	550,00	0,00	0,00	550,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
50	0,00	0,00	169.967,97	169.967,97
60	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	1.854.245,66	1.854.245,66
TOTALI	5.851.485,54	7.316.444,63	2.624.213,63	15.792.143,80

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'Ente nel periodo di bilancio 2022-2024 non ha in programma alienazioni del patrimonio immobiliare.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 04.09.2018 avente ad oggetto "Bilancio consolidato del gruppo comune di Riomaggiore relativo all'esercizio 2017" è stato approvato il Bilancio Consolidato, con riferimento all'esercizio 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica, composto da Conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato, relazione sulla gestione e nota integrativa.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 03.08.2019 avente ad oggetto: "Bilancio Consolidato 2018 - provvedimenti" si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art- 233 bis del TUEL per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2018.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 28/11/2020 avente ad oggetto: "Bilancio Consolidato 2019 - provvedimenti" si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art- 233 bis del TUEL per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2019.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 37 del 23/10/2021 avente ad oggetto: "Bilancio Consolidato 2020 - provvedimenti" si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art- 233 bis del TUEL per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2020.

COMUNE DI RIOMAGGIORE, lì 11/12/2021

La Sindaca
Fabrizia Pecunia

Il Responsabile Finanziario
Paolo Valler